

## Massima numero 32 del 24 febbraio 2021

**Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Massarente Architettura Srl – Affidamento del servizio per lo studio di fattibilità e per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di: “Recupero dell’Edificio Marina in loc. Cala Reale sull’isola dell’Asinara” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 132.000,00 – S.A.: Ente Parco Nazionale dell’Asinara.**

**Riferimenti normativi:** Art. 95, comma 3, lettera b) del d.lgs. 50/2016

**Parole chiave:** Offerta economicamente più vantaggiosa – Errata indicazione della formula prezzo

Offerta economicamente più vantaggiosa – Errata indicazione della formula prezzo – Formulazione corretta dell’offerta da parte di tutti i concorrenti – Non alterazione della concorrenza – Interesse alla conservazione della gara – Legittimità

Qualora la lex specialis riporti erroneamente la formula matematica per l’individuazione della migliore offerta economica utilizzabile solo nel caso di affidamenti in concessione (ossia attribuzione del punteggio più alto all’offerta con il maggiore rialzo rispetto alla base d’asta), ma ciononostante tutti i concorrenti presentino solo offerte al ribasso, con ciò dimostrando la sostanziale neutralità e irrilevanza dell’erronea previsione rispetto al proprio comportamento in gara, la dichiarata prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione degli esiti della procedura espletata rispetto alla rinnovazione dell’intera gara non risulta in contrasto con i principi normativi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e di trasparenza dell’azione amministrativa.